

Recessi previsti dagli statuti con soglie minime derogabili

IL Sole 24 Ore | NORME E TRIBUTI | 20 NOVEMBRE 2023 | Angelo Busani

Nel caso di esercizio convenzionale del recesso e, cioè, nei casi di recesso, diversi da quelli dettati dalla legge, che sono previsti nello statuto di una società, è legittimo che lo statuto stesso contenga clausole (inseribili a maggioranza) che stabiliscano di determinare la liquidazione del socio recedente con una somma di importo inferiore rispetto a quello prescritto dalla legge. È questo, in sintesi, uno dei principi affermati nel nuovo orientamento n. H.H.15, di recente pubblicato dal Comitato notarile del Triveneto, con il quale si esplicita, in sostanza, che la disciplina del recesso contenuta nel Codice civile, inderogabile se riferita ai casi in cui il recesso è esercitato in corrispondenza di situazioni previste dalla legge, si rende invece derogabile con apposita clausola statutaria quando lo statuto contenga fattispecie di recesso diverse da quelle legali. **Le casistiche** Sotto quest'ultimo aspetto, occorre osservare che lo statuto può prevedere le ipotesi più varie, al fine di dare rilievo a circostanze che i soci reputino essere un presupposto della loro partecipazione al capitale sociale: da un lato, il diritto di recesso può essere riconosciuto per il caso di mancato consenso del socio rispetto a determinate deliberazioni assembleari: ad esempio, la nomina o la revoca di amministratori o l'approvazione del bilancio o la distribuzione degli utili; d'altro lato, il recesso può essere riconosciuto anche in dipendenza di eventi che prescindono dall'adozione di una deliberazione dei soci: ad esempio, nel caso di negative performances della società, del compimento di specifici atti gestionali (come l'alienazione di determinate attività), della cessazione dalla carica di determinati amministratori, della rottura di determinate alleanze commerciali, del mutamento della compagine sociale, eccetera. Inoltre, il diritto di recesso convenzionale può essere attribuito a tutti i soci oppure solo a taluno di essi. **L'ammontare** Secondo i notai del Triveneto, dunque, la liquidazione del socio recedente in conseguenza di una facoltà di recesso convenzionale può essere di entità inferiore a quella che la legge prevede per i casi di recesso ex lege e per i casi di recesso convenzionale, qualora per questi ultimi non vi sia una disciplina statutaria ad hoc in tema di valutazione della quota da liquidare al socio recedente. Questa conclusione troverebbe la sua base giuridica nella norma di cui all'articolo 1373 del Codice civile, la quale consente di inserire in un contratto una clausola di recesso per uno o entrambi i contraenti e altresì consente di prevedere, a carico del contraente che acquisisce la facoltà di recesso, il pagamento di una data somma (denominata caparra penitenziale o multa penitenziale a seconda che sia corrisposta al momento stesso di stipula del contratto o nel momento in cui il recesso viene esercitato). Resta fermo, però, che l'autonomia statutaria non può spingersi fino ad annullare il valore di liquidazione spettante al socio recedente oppure a ridurre tale valore a un livello tale da non essere conforme a un criterio di equità e correttezza. Al riguardo, non va dimenticato che il Tribunale di Roma, nella sentenza n. 903 del 15 gennaio 2020, ha sancito l'illegittimità della clausola statutaria che imponga di liquidare il socio recedente corrispondendogli una somma pari al valore nominale della sua quota di partecipazione al capitale sociale. In altre parole, la clausola sulla valutazione della quota del recedente che esclude l'applicazione del criterio legale deve comunque rapportarsi alla effettiva consistenza patrimoniale della società e applicare a questo valore la riduzione ritenuta adatta a costituire un controvalore da versare a seguito dell'esercizio del diritto di recesso convenzionale. © RIPRODUZIONE RISERVATA